

COMUNE DI PORTOFINO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Servizio economico-finanziario

Data 17.02.2023.

OGGETTO:

PARERE RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 153, C. 4, D.LGS. N. 267/2000 SULLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 – 2025 E DEL DUP 2023 – 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato l'art. 153, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al responsabile del servizio finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrate di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio;

Esaminato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 e dei suoi allegati, in particolare la nota integrativa al bilancio;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 e la relativa nota di aggiornamento, predisposti conformemente all'art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che risultano rispettati tutti i principi di bilancio prescritti dall'art. 162, D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo ai principi generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni;

Verificato che, dal prospetto allegato al bilancio di previsione, si desume l'equilibrio del bilancio di previsione 2023 – 2025;

Visti inoltre:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) il quale ha disposto che *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023*";
- La Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) e in particolare il comma 775 dell'art. 1, con il quale si che: "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 202, e a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

Considerato quanto segue:

- il Comune di Portofino **non** è strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto **non** è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale derivante dall'applicazione dei valori soglia indicati dal D.M. 17 marzo 2020;
- **non sono** utilizzati i proventi dei permessi di costruire per il finanziamento di spese correnti;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva e il Fondo di riserva di cassa sono stati quantificati nel rispetto dei limiti di legge;
- Non è stato necessario istituire il Fondo di garanzia per i debiti commerciali in quanto non ricorrono i presupposti dell'art. 1, cc. 858 e segg., L. n. 145/2018;
- il bilancio di previsione finanziario è stato predisposto in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
- le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non sono complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata sommati ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti;
- le previsioni di competenza di ciascuno degli esercizi del triennio relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative al rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, rapportate alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e del Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti, determinano un avanzo economico rispettivamente di €. 630.000,00, €. 155.000,00, ed €. 155.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025;
- nel calcolo delle previsioni di bilancio è stata operata una puntuale valutazione delle spese correnti, mantenendo solo quelle strettamente necessarie a garantire una puntuale erogazione di servizi pubblici essenziali, in correlazione con le esigenze di sviluppo;

Visti:

- il vigente regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;

ATTESTA

- la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle previsioni di entrata;
- la compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi dell'art. 153, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000;
- la coerenza degli stanziamenti triennali di spesa con i programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di bilancio di previsione 2023 – 2025 e relativi allegati.



Il Responsabile del servizio finanziario

A handwritten signature in blue ink, written over a dotted line.